CiniselloBalsamo

Comune di Cinisello Balsamo
Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia
Servizio Lavori Pubblici

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MODULI SATELLITARI PER LA PRODUZIONE DI ACS E RISCALDAMENTO DEGLI ALLOGGI COMUNALI DI VIA MOZART 23 ED OPERE IMPIANTISTICHE CONNESSE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

IL DIRIGENTE ad interim DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA:

Dott. Gianluca Caruso

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Lorenzo Iachellini

PROGETTISTI:

Arch. Veronica Tentori

Geom. Deborah Gallizzo

CSP:

Arch. Lorenzo Iachellini

NOVEMBRE 2020

Settore Opere pubbliche, Ambiente ed Energia
Via Giordano 3, 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02 66023.1 fax 02 66023445
C.F. 01971350150 – P.I. 00727780967

Comune di Cinisello Balsamo
Via XXV Aprile,4 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.02/660231 Fax 02/66011464
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MODULI SATELLITARI PER LA PRODUZIONE DI ACS E RISCALDAMENTO DEGLI ALLOGGI COMUNALI DI VIA MOZART 23 ED OPERE IMPIANTISTICHE CONNESSE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

DISPOSIZIONI DIRETTE A REGOLARE IL RAPPORTO TRA COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E IMPRESA

CAPO I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

CAPO III - CAUZIONI E GARANZIE

CAPO IV - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

CAPO VI - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

CAPO VII - MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

CAPO VIII - ADEMPIMENTI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE

CAPO IX - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

CAPO X - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO XI - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

CAPO XII - ONERI, OBBLIOGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'APPALTATORE

CAPO XIII - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA A CORPO

CAPO XIV - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

CAPO XV - CONTROLLI

CAPO XVI - SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

CAPO XVII - MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

CAPO I – OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. Costituisce oggetto del presente appalto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria moduli satellitari per la produzione di acs e riscaldamento degli alloggi comunali di via Mozart 23 ed opere impiantistiche connesse.

2. L'intervento è così individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: *"Appalto di lavori di manutenzione straordinaria moduli satellitari per la produzione di acs e riscaldamento degli alloggi comunali di via Mozart 23 ed opere impiantistiche connesse"*;

b) descrizione sommaria:

Le opere da eseguirsi presso gli appartamenti oggetto di intervento sono:

- smontaggio e smaltimento dei moduli satellitari interni ad ogni appartamento;
- fornitura e posa di n° 71 nuovi moduli satellitari comprensivi di ogni accessorio (dalle valvole di intercettazione in poi) e provvisti di contabilizzatore con sistema radio tipo aperto che dovranno, inoltre, essere compatibili alle dimensioni di quelli esistenti;
- sostituzione del gruppo pompe gemellare a servizio della rete primaria dei moduli satellitari poste sul tetto dell'edificio oggetto dei lavori (accessibile);
- ricerca guasti, ove necessario;
- assistenza muraria, ove necessaria, per piccoli interventi di finitura e ripristino;
- rilascio certificazione per ogni alloggio.

c) ubicazione: si rimanda all' art. 4 del presente CSA;

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative conformi con il quadro normativo vigente ed, in particolare, con il *Volume Specifiche Tecniche* del Prezzario di Regione Lombardia – Edizione 2020 che forma parte integrante e sostanziale del presente elaborato e del quale l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Allo scopo di rendere disponibili elementi per il controllo del servizio da parte degli uffici preposti, l'Amministrazione comunale potrà decidere l'adesione, da parte dell'**Appaltatore, a cura e spesa di quest'ultimo, al "Servizio telematico di monitoraggio degli accessi al cantiere"** mediante l'installazione, presso l'ufficio tecnico comunale, di un rilevatore di presenze. Tale servizio verrà espletato avvalendosi del contributo della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza che procederà altresì alla verifica dei dati per l'accertamento della regolarità contributiva del lavoratore presente sul territorio. La rilevazione avverrà mediante l'utilizzo della Carta Regionale dei Servizi (CRS) o, per i lavoratori provenienti da altre regioni, la Carta Nazionale dei Servizi. Le informazioni rilevate costituiranno un ulteriore strumento di controllo e verifica della stazione appaltante sul corretto espletamento delle attività svolte dall'appaltatore.

Art. 2 – Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta a euro 160.830,46 come risulta dal seguente prospetto:

a)	ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA (D.Lgs. 81/2008 s.m.i)	€ 3.000,00
b)	LAVORI A MISURA E BASE D'ASTA	€ 157.830,46
Sommano		*€ 160.830,46*

Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ai sensi del DLgs 50/2016 e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo 51.

L'importo delle opere è diviso nelle diverse specie di lavori nel modo seguente:

N°	*Designazione delle varie specie di lavori*	*Categoria Prevalente*	*Tipo di Contabilizzazione*	*euro*
	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	OS28	*a misura*	€ 157.830,46

Importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

N°	*Designazione delle varie specie di lavori*		*Tipo di Contabilizzazione*	*euro*
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		*a misura*	€ 3.000

Art. 3 – Durata dell'appalto

I lavori hanno una durata di 50 giorni naturali e consecutivi ed avranno inizio non appena espletati gli atti occorrenti e decorreranno dalla consegna lavori che avverrà con apposito verbale.

Art . 4– Elenco degli alloggi

Luogo	Alloggio
Case comunali Via Mozart 23	Interno 1
Case comunali Via Mozart 23	Interno 2
Case comunali Via Mozart 23	Interno 3
Case comunali Via Mozart 23	Interno 4
Case comunali Via Mozart 23	Interno 5
Case comunali Via Mozart 23	Interno 6
Case comunali Via Mozart 23	Interno 7
Case comunali Via Mozart 23	Interno 8
Case comunali Via Mozart 23	Interno 9
Case comunali Via Mozart 23	Interno 10
Case comunali Via Mozart 23	Interno 11
Case comunali Via Mozart 23	Interno 12
Case comunali Via Mozart 23	Interno 13
Case comunali Via Mozart 23	Interno 14
Case comunali Via Mozart 23	Interno 15
Case comunali Via Mozart 23	Interno 16
Case comunali Via Mozart 23	Interno 17
Case comunali Via Mozart 23	Interno 18
Case comunali Via Mozart 23	Interno 19
Case comunali Via Mozart 23	Interno 20
Case comunali Via Mozart 23	Interno 21
Case comunali Via Mozart 23	Interno 22
Case comunali Via Mozart 23	Interno 23
Case comunali Via Mozart 23	Interno 24
Case comunali Via Mozart 23	Interno 25
Case comunali Via Mozart 23	Interno 26
Case comunali Via Mozart 23	Interno 27
Case comunali Via Mozart 23	Interno 28
Case comunali Via Mozart 23	Interno 29
Case comunali Via Mozart 23	Interno 30
Case comunali Via Mozart 23	Interno 31
Case comunali Via Mozart 23	Interno 32
Case comunali Via Mozart 23	Interno 33
Case comunali Via Mozart 23	Interno 34
Case comunali Via Mozart 23	Interno 35
Case comunali Via Mozart 23	Interno 36
Case comunali Via Mozart 23	Interno 37
Case comunali Via Mozart 23	Interno 38
Case comunali Via Mozart 23	Interno 39
Case comunali Via Mozart 23	Interno 40
Case comunali Via Mozart 23	Interno 41
Case comunali Via Mozart 23	Interno 42
Case comunali Via Mozart 23	Interno 43
Case comunali Via Mozart 23	Interno 44
Case comunali Via Mozart 23	Interno 45
Case comunali Via Mozart 23	Interno 46
Case comunali Via Mozart 23	Interno 47
Case comunali Via Mozart 23	Interno 48
Case comunali Via Mozart 23	Interno 49
Case comunali Via Mozart 23	Interno 50
Case comunali Via Mozart 23	Interno 51
Case comunali Via Mozart 23	Interno 52
Case comunali Via Mozart 23	Interno 53
Case comunali Via Mozart 23	Interno 54
Case comunali Via Mozart 23	Interno 55
Case comunali Via Mozart 23	Interno 56
Case comunali Via Mozart 23	Interno 57
Case comunali Via Mozart 23	Interno 58
Case comunali Via Mozart 23	Interno 59
Case comunali Via Mozart 23	Interno 60
Case comunali Via Mozart 23	Interno 61
Case comunali Via Mozart 23	Interno 62
Case comunali Via Mozart 23	Interno 63
Case comunali Via Mozart 23	Interno 64
Case comunali Via Mozart 23	Interno 65
Case comunali Via Mozart 23	Interno 66
Case comunali Via Mozart 23	Interno 67
Case comunali Via Mozart 23	Interno 68
Case comunali Via Mozart 23	Interno 69
Case comunali Via Mozart 23	Interno 70

L'elenco sopra riportato ha solo valore indicativo; pertanto i suddetti raggruppamenti non potranno costituire titolo per gli appaltatori per avanzare ragioni o riserve di qualsivoglia natura per eventuali omissioni od erronee indicazioni dovendo le opere essere eseguite a norma dello Schema di contratto e del Capitolato d'Appalto, in qualunque stabile o locale si debba provvedere. Trattandosi di opere di manutenzione l'appaltatore dovrà eseguire tutte le opere ordinate, anche al di fuori della categoria di appartenenza. Le opere fuori dal settore assegnato, verranno liquidate con i medesimi criteri fissati per le opere principali. E' riservata all'Amministrazione la facoltà di stralciare dall'elenco degli stabili compresi nell'appalto taluni di essi, qualunque ne sia l'importanza o il numero, nonché di aggiungervi quelli che pervenissero in possesso o in uso o che fossero costruiti nel periodo dell'appalto o quelli ai quali il Comune stesso dovesse provvedere quale autorità, anche per conto di terzi; ciò senz'obbligo di indennizzo e ferme restando le condizioni contrattuali.

Art. 5 – **Modalità di stipulazione del contratto**

Il contratto è stipulato interamente **"a misura"** ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. Eeeee), del Codice dei Contratti, e dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

I prezzi unitari contrattuali saranno quelli del *"Prezzario regionale delle opere pubbliche della Lombardia – edizione 2020"* approvato con d.g.r. .n. 2656 del 16.12.2019 da Regione Lombardia.

In particolare, per le prestazioni richieste nel presente appalto, si richiamano i seguenti volumi:

Volume 1.1: Opere compiute – Civili, urbanizzazione e difesa del suolo;
Volume 1.2: Opere compiute – Impianti elettrici e meccanici;
Volume 2.1: Costi unitari e piccola manutenzione – civili e urbanizzazioni;
Volume 2.2: Costi unitari e piccola manutenzione – Impianti elettrici e meccanici;
Volume Specifiche Tecniche.

Si precisa che l'impresa dovrà eseguire i lavori oggetto del presente capitolato *in tempo utile e in condizioni disagiate, derivanti dall'esigenza di mantenere funzionanti gli alloggi sino alla completa realizzazione delle opere. Si sottolinea altresì che dato il carattere particolare dell'intervento in oggetto, l'impresa, ove se ne presenti la necessità, è tenuta a dare corso all'esecuzione delle opere nei giorni prefestivi e festivi*.
I prezzi contrattuali sopra indicati sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del DLgs 50/2016.

CAPO II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 6 – **Norme regolatrici dell'appalto**

Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici, e in particolare:
- DLgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici;
- D.Lgs. 56/2017 Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016
- D.M. 11/01/2017 Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili.
- D.M. 49/2018 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»
- legge 20.3.1865 n. 2248, allegato F (art. 337,338,342,343,344,348,351,352,353,354,355);

- capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con DM 19.4.2000, n. 145, per quanto non diversamente disposto dal presente capitolato speciale e che, comunque, non risulti in contrasto con il D.Lgs. 50/2016;
- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- Linee guida per l'acquisizione dei lavori, servizi e forniture in economia del Comune di Cinisello Balsamo per quanto applicabile e non in contrasto con i disposti normativi sopra indicati;

Art. 7 - **Criteri di sostenibilità energetica e ambientale (art. 34 del D.Lgs. 50/2016)**

Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'Impresa dovrà pertanto rispettare le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 gennaio 2017 (relativo all'adozione dei criteri ambientali minimi nell'affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Deve inoltre essere verificato il "rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere" (comma 6). Prima della posa in opera, i materiali devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio e/o di certificazioni, anche da effettuarsi a richiesta della Direzione lavori e fornite dal produttore. Dopo la posa in opera, la direzione dei lavori potrà disporre l'esecuzione delle verifiche tecniche e degli accertamenti di laboratorio previsti dalle norme vigenti per l'accettazione delle lavorazioni eseguite. In mancanza di precise disposizioni circa i requisiti qualitativi dei materiali, la Direzione Lavori ha facoltà di applicare norme speciali, ove esistano, nazionali o estere. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Art. 8 – **Condizioni d'appalto**

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:

a) Di avere preso conoscenza degli immobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale e delle eventuali opere da eseguire, di avere visitato la località interessata dai lavori e di avere accettato le condizioni di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.
b) Di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.
c) Di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze e gli elementi che influiscono tanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.
d) Di aver considerato la distanze delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori.
e) Di aver considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fluire di discariche private, a distanze compatibili con l'economia dei lavori.
f) Di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.
g) Di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

h) Di aver valutato la specificità delle lavorazioni di manutenzione ordinaria e di urgenza del presente appalto, in particolare le modalità di computazione e preventivazione delle lavorazioni e le modalità specifiche di conduzione del cantiere.

i) Allo scopo di rendere disponibili elementi per il controllo del servizio da parte degli uffici preposti ed una maggior garanzia rispetto alle condizioni di sicurezza, dell'assolvimento degli obblighi formativi e della regolarità contributiva, l'Amministrazione comunale potrà decidere l'adesione dell'Appaltatore, a cura e spesa di quest'ultimo, al **"Servizio telematico di monitoraggio degli accessi al cantiere"** mediante l'installazione, presso l'ufficio tecnico comunale, di un rilevatore di presenze. Tale servizio verrà espletato avvalendosi del contributo della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza che procederà altresì alla verifica dei dati per l'accertamento della regolarità contributiva del lavoratore presente sul territorio. La rilevazione avverrà mediante l'utilizzo della Carta Regionale dei Servizi (CRS) o, per i lavoratori provenienti da altre regioni, la Carta Nazionale dei Servizi. Le informazioni rilevate costituiranno un ulteriore strumento di controllo e verifica della stazione appaltante sul corretto espletamento delle attività svolte dall'appaltatore. La certificazione **"Cantiere di Qualità"** rappresenta un indicatore di qualità e garanzia del rispetto delle condizioni di sicurezza, dell'assolvimento degli obblighi formativi e della regolarità contributiva dell'impresa richiedente alla quale viene dedicata un'assistenza costante e gratuita da parte dei tre enti del sistema paritetico del settore edile (Cassa Edile, C.P.T., *Comitato Paritetico Territoriale*) – Sicurezza in Edilizia ed E.S.E.M. – *Ente Scuola Edile Milanese*).
Il servizio si attiva tramite richiesta su carta intestata, sottoscritta dal legale rappresentante, dell'impresa interessata, presentata ad uno degli Enti paritetici – Cassa Edile, C.P.T., E.S.E.M. – operanti sul territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, ovvero ad Assimpredil Ance per le imprese associate.
La richiesta, che si può riferire solamente ad un singolo cantiere, va compilata sulla base del fac-simile (allegato 1A al verbale di accordo provinciale del 22/10/2012 *"Revisione e aggiornamento procedure "Cantiere di Qualità"*).
Gli Enti paritetici, concordati i rispettivi tempi di intervnto nel cantiere, effettuano singolarmente le verifiche di propria competenza relative a formazione (E.S.E.M.), sicurezza (C.P.T.) e regolarità dei rapporti di lavoro (Cassa Edile).
Completati i sopralluoghi necessari, con esito positivo, la Commissione, costituita dai direttori dei tre Enti, delibera il rilascio dell'attestazione richiesta, che è emessa dalla Cassa Edile.
Il cantiere oggetto del monitoraggio viene dotato di un apposito cartello, comprovante l'attestazione conseguita, da esporre all'ingresso del cantiere stesso.
Il cantiere è periodicamente monitorato al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche sostanziali, necessarie per conservare l'attestato, in relazione alla tipologia e allo stato di avanzamento dei lavori, nonché dei relativi rischi.
L'attestazione è revocata qualora nel cantiere venga a mancare anche uno solo dei requisiti essenziali di sicurezza, regolarità e formazione. La revoca, debitamente motivata, è comunicata formalmente al richiedente dalla Cassa Edile e comporta l'obbligo di restituzione del relativo cartello di cantiere.

j) L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Schema di contratto e del Capitolato speciale o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.

Art. 9 – Interpretazione dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto

1 In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva;

2 In caso di norme dello Schema di contratto e del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o

quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario;

3 L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 10 – **Documenti che fanno parte del contratto**

Ai sensi dell'art. 32 comma 14 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Art. 11 – **Fallimento dell'esecutore, risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione.**

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall' art.110 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.

Art. 12 – **Rappresentanza dell'appaltatore**

1 L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 2 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n.145 del 2000, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il proprio domicilio legale, da individuare inderogabilmente nel comune della Stazione appaltante, dove questa e il Direttore di lavori in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti;

2 L'appaltatore ha l'obbligo altresì di comunicare, con i medesimi termini e modalità, ai sensi del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000, il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, deve essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti l'esecuzione del contratto.

Art. 13 – **Visite agli stabili**

A richiesta della Direzione Lavori e con l'eventuale assistenza di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'appaltatore, senza alcun compenso, dovrà presentarsi a tutte le visite degli stabili per accertare lo stato di sicurezza e le riparazioni o sostituzioni occorrenti. Indipendentemente da quanto stabilito al precedente capoverso, l'Appaltatore, in qualsiasi momento venisse a conoscenza di danni o di pericoli che si fossero verificati negli stabili compresi nel proprio appalto, dovrà darne immediata notizia alla Direzione Lavori.

CAPO III – CAUZIONI E GARANZIE

Art. 14 – **Garanzia per la partecipazione alla procedura (art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni)**

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, per le modalità di affidamento di cui all'art. 1 della legge n.120 del 2020, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia

richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

2. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del contraente.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
Ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto per gli operatori economici ai quali vengano rilasciate idonee certificazioni conformi alle norme europee.

Art. 15 - **Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva**

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Art. 16 - **Assicurazione a carico dell'impresa (art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni)**

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma,

corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a euro 750.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
L'esecutore dei lavori è obbligato inoltre a stipulare una polizza per un massimale di euro 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00) per assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi che deve anche specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

CAPO IV – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 17 - **Variazione ai prezzi di contratto (Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti – Il Direttore dei Lavori)**

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiagare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
a) desumendoli dal prezzario della Regione Lombardia – edizione 2020;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasport alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal Rup.

Art. 18 – **Prestazioni diverse**

L'appaltatore è tenuto a fornire tutte le prestazioni ed opere prevalenti che gli venissero richieste nonché quelle di altre categorie che a giudizio della Direzione Lavori e dell'Amministrazione risultassero necessarie per la completezza dell'intervento richiesto. In particolare l'Appaltatore è obbligato altresì a fornire a richiesta della Direzione Lavori alle condizioni e prezzi del proprio appalto, le prestazioni per l'assistenza muraria.

CAPO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 19 – **Norme di sicurezza generali**

1 I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, secondo le disposizioni dell' art. 15 del D.Lgs. 81/2008;

2 l'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere;
3 l'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 20 – **Obblighi dell'appaltatore in materia di sicurezza**

Ai fini dell'applicazione del D.lgs. 81/2008 si precisa che, poiché il presente appalto è formato dall'insieme dei lavori necessari per la manutenzione dei vari edifici pubblici, e che tali lavori verranno svolti in edifici differenti ed in momenti temporali diversi, la consistenza degli uomini-giorno non verrà valutata sull'insieme dell'appalto, ma sulla consistenza delle prestazioni occorrenti per ogni singolo lavoro da svolgere in un edificio pubblico per un determinato periodo di tempo.
Generalmente nei cantieri non è prevista la presenza di più imprese, non sono previsti lavori comportanti rischi particolari elencati nell'allegato XI del D.lgs. 81/2008 e l'entità presunta è inferiore ai 200 uomini/giorno.
Qualora a causa di un'esigenza specifica si dovesse costituire un cantiere mobile con le caratteristiche previste dall'art. 90 del D.lgs. 81/2008, si attiveranno, prima di dare inizio alle lavorazioni, le procedure specifiche previste dal titolo IV – cantieri temporanei e mobili del Decreto Legislativo sopra citato.

Art. 21 – **Sicurezza sul luogo di lavoro**

1 L'appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, il piano operativo di sicurezza ed il documento di valutazione dei rischi, redatti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L'Appaltatore trasmetterà l' indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore;
2 l'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
3 L'Appaltatore è obbligato ad osservare le disposizioni del D.U.V.R.I. ricognitivo, cui all'articolo 15 del D. Lgs 81/2008, ed allegato al presente progetto. Nel caso in cui il Datore di Lavoro dell'edificio in cui occorre effettuare il lavoro/servizio, non coincidesse con il Committente, l'Appaltatore dovrà altresì assicurare le prescrizioni specifiche del Datore di Lavoro ad integrazione del D.U.V.R.I. ricognitivo.

Art. 22 – **Piano di sicurezza e coordinamento e piano operativo di sicurezza**

Il piano di sicurezza e coordinamento è stato redatto dai tecnici della Stazione Appaltante. Se necessario, e qualora ricorra l'ipotesi indicata all'ultimo periodo dell'art. 20, in fase Esecutiva il coordinamento alla sicurezza sarà affidato ad un professionista esterno all' Ente ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Il piano operativo di sicurezza è redatto da ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'art. 17 del suddetto Decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato. I contenuti del pos sono indicati nell'allegato XV. Il pos riporta l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel psc, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere. Contiene tra l'altro le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC.

Art. 23 – **Osservanza da parte dell'Appaltatore**

1 L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D Lgs 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti nell'allegato XIII del D Lgs 81/2008;
2 I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV del D.Lgs. 81/2008;
3 l'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L' affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;
4 In caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali in materia di sicurezza da parte dell'appaltatore, la Stazione Appaltante attraverso il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento può avviare le procedure per la risoluzione del contratto;
5 prima dell'inizio dei lavori, qualora si verifichino le condizioni che lo prevedono, il Responsabile dei lavori trasmetterà all'organo di vigilanza territorialmente competente la Notifica preliminare che deve essere, a cura dell'appaltatore, affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

CAPO VI – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 24 – **Subappalto e subcontratti (art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e, sm.i.)**

L'affidatario di norma esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d). E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

CAPO VII – MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 25 - **Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera (art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e, s.m.i.)**

Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. 50/2016. e s.m. e i.
Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso

l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.
I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.
Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.
L'Amministrazione di Cinisello Balsamo, inoltre, potrà decidere di aderire alle operazioni necessarie al fine dell'ottenimento della certificazione "Cantiere di Qualità" rappresenta un indicatore di qualità e garanzia del rispetto delle condizioni di sicurezza, dell'assolvimento degli obblighi formativi e della regolarità contributiva dell'impresa richiedente alla quale viene dedicata un'assistenza costante e gratuita da parte dei tre enti del sistema paritetico del settore edile (Cassa Edile, C.P.T. (*Comitato Paritetico Territoriale*) – Sicurezza in Edilizia ed E.S.E.M. – *Ente Scuola Edile Milanese*).Il servizio si attiva tramite richiesta su carta intestata, sottoscritta dal legale rappresentante, dell'impresa interessata, presentata ad uno degli Enti paritetici – Cassa Edile, C.P.T., E.S.E.M. – operanti sul territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, ovvero ad Assimpredil Ance per le imprese associate. La richiesta, che si può riferire solamente ad un singolo cantiere, va compilata sulla base del fac-simile (allegato 1A al verbale di accordo provinciale del 22/10/2012 *"Revisione e aggiornamento procedure "Cantiere di Qualità"*).Gli Enti paritetici, concordati i rispettivi tempi di intervento nel cantiere, effettuano singolarmente le verifiche di propria competenza relative a formazione (E.S.E.M.), sicurezza (C.P.T.) e regolarità dei rapporti di lavoro (Cassa Edile).Completati i sopralluoghi necessari, con esito positivo, la Commissione, costituita dai direttori dei tre Enti, delibera il rilascio dell'attestazione richiesta, che è emessa dalla Cassa Edile.Il cantiere oggetto del monitoraggio viene dotato di un apposito cartello, comprovante l'attestazione conseguita, da esporre all'ingresso del cantiere stesso.Il cantiere è periodicamente monitorato al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche sostanziali, necessarie per conservare l'attestato, in relazione alla tipologia e allo stato di avanzamento dei lavori, nonché dei relativi rischi. L'attestazione è revocata qualora nel cantiere venga a mancare anche uno solo dei requisiti essenziali di sicurezza, regolarità e formazione. La revoca, debitamente motivata, è comunicata formalmente al richiedente dalla Cassa Edile e comporta l'obbligo di restituzione del relativo cartello di cantiere.

Art. 26 – **Diritti Umani e condizioni di lavoro**

L'appaltatore deve rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi.
L'appaltatore deve aver applicato le Linee Guida adottate con DM 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", volta a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti da alcune Convenzioni internazionali:

- Le otto Convenzioni fondamentali dell'ILO n. 29, 87,98, 100,105, 111, 138 e 182;
- la Convezione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del "salario minimo";
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo";
- nonché a favorire attivamente l'applicazione della legislazione nazionale riguardante la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il salario minimo vitale, l'adeguato orario di lavoro e la sicurezza sociale (previdenza e assistenza), vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della lavorazione, anche nei vari livelli
  della propria catena di fornitura (fornitori, subfornitori).).

L'appaltatore deve anche avere efficacemente attuato modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 27 – **Esecuzione in pendenza delle approvazioni**

In pendenza delle approvazioni di legge e sotto riserva delle medesime come indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto la Stazione Appaltante, in via d'urgenza, avrà la facoltà di consegnare i lavori in tutto, o anche in parte, all'appaltatore che dovrà procedere all'immediato loro inizio all'espressa condizione che, in caso di mancata approvazione, avrà solo diritto al pagamento di quanto avesse fatto e somministrato per l'esecuzione dei lavori, già compiuti ai prezzi contrattuali, comprese le spese sostenute per opere provvisionali.

Art. 28 – **Ordinazione delle opere**

L'Appaltatore dovrà procedere sulla base del cronoprogramma redatto dalla Direzione Lavori allegato al verbale di inizio lavori. Gli appaltatori od i loro assistenti, quando richiesto, dovranno presentarsi all'ufficio Tecnico Comunale per verificare l'andamento dei lavori.

CAPO IX - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

Art. 29 – **Ordini della direzione lavori**

Le opere, le prestazioni e le eventuali varianti rispetto al progetto, dovranno essere eseguite secondo il cronoprogramma redatto con la Direzione Lavori.
Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termini di contratto o secondo le regole d'arte, la Direzione dei lavori ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il risarcimento all'amministrazione dei danni eventuali.
L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni.
Nessuna variante o aggiunta nell'esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Direzione Lavori.

Art. 30 - **Consegna e inizio dei lavori (art. 5 del D.M. 49/2018)**

Il direttore dei lavori, previa autorizzazione del Rup, provvede alla consegna dei lavori ed è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.
Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere: a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi; b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso; c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la

realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.
Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'art. 5 del D.M. 49/2018. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 14 dell'art. 5 del D.M. 49/2018.

Art. 31 a) – **Penalità per ritardi**

1. L'accertamento delle inadempienze contrattuali avverrà con formale contestazione scritta da parte della stazione appaltante, mediante accertamenti e sopralluoghi di verifica. In caso di inadempimenti in relazione alle modalità di conduzione dei lavori, verranno applicate le seguenti penali:
   a) nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere individuate nel cronoprogramma, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sia per l'inizio dell'opera che per l'ultimazione della stessa stabilita da cronoprogramma viene applicata una penale pari a 200,00 € per ogni giorno di ritardo;
   b) per l'incompleta esecuzione dei lavori, per la mancata rimozione e smaltimento di macerie detriti o manufatti rimossi viene applicata una penale pari a 150,00 € per ogni giorno di ritardo;
   c) nel caso di mancato rispetto del termine stabilito dalla Direzione Lavori per l'acquisizione di preventivi e relativi documenti ed elaborati tecnici è applicata la seguente penale: per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo dal termine stabilito viene applicata una penale pari a 200,00 € per ogni giorno di ritardo.
2. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
3. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 32, in materia di risoluzione del contratto.
4. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 31 b) – Penalità per la mancata applicazione dei criteri ambientali minimi

La mancata applicazione delle disposizioni contenute nel capitolato speciale riguardo l'uso di materiali riciclati, comporta l'applicazione delle seguenti penali.

- Se i materiali consegnati in cantiere non rispondono ai criteri previsti nel cap. 2.4 del D.M. 11 Gennaio 2017, non saranno accettati e l'impresa dovrà sostituirli con materiali idonei.
- Se i materiali consegnati in cantiere non rispondono ai criteri previsti nel cap. 2.4 del D.M. 11 Gennaio 2017 e tuttavia vengono messi in opera dall'appaltatore senza autorizzazione del Direttore dei lavori, saranno applicate delle penali pari al 50% del costo del singolo intervento.

La mancata applicazione delle disposizioni contenute nel capitolato speciale riguardo le demolizioni e le rimozioni dei materiali comporta l'applicazione di una penale pari al 50% del costo dell'intervento.

Art. 32 – Risoluzione del contratto (art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e, s.i.m.)

La stazione appaltante può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La stazione appaltante deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Il direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente periodo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali

Art. 33 – Recesso (art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e, s.i.m.)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna

i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 34 – **Lavori non ordinati (art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e, s.m.i.)**

Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Art. 35 – **Inderogabilità dei termini di esecuzione**

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

CAPO X - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 36 – **Modalità d'esecuzione lavori non previsti da progetto**

Eventuali lavorazioni non previste da progetto dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori e verranno contabilizzate a misura con l'applicazione del *"Prezzario regionale delle opere pubbliche della Lombardia – edizione 2020" approvato con d.g.r. .n. 2656 del 16.12.2019* da Regione Lombardia senza maggiorazione alcuna a qualsiasi titolo, sempre con l'applicazione del ribasso in percentuale stabilito in sede di aggiudicazione.

In particolare, per le prestazioni richieste nel presente appalto, si richiamano i seguenti volumi:

Volume 1.1: Opere compiute – Civili, urbanizzazione e difesa del suolo;
Volume 1.2: Opere compiute – Impianti elettrici e meccanici;
Volume 2.1: Costi unitari e piccola manutenzione – civili e urbanizzazioni;
Volume 2.2: Costi unitari e piccola manutenzione – Impianti elettrici e meccanici;
Volume Specifiche Tecniche.

I criteri di misurazione saranno quelli previsti dal prezzario, nelle Istituzioni Tecniche a forma di Capitolati Speciali di Appalto per opere pubbliche e, in ultimo, gli usi provinciali.

CAPO XI - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Art. 37 - **Sospensioni e proroghe (art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e, s.m.i.)**

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui
l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contradditorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del

contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, dell' art. 107 del D.Lgs. 50/2016 l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

CAPO XII – ONERI, OBBLIOGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 38 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono:

1. La fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti eseguiti a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
2 i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso;
3 l'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto;
4 l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno, a discrezione e in ogni tempo, ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, che viene datato e conservato;
5 le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
7 il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
8 concedere, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
9 la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;
10 le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte

che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

11 l'esecuzione o la presentazione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

12 la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

13 la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

14 la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

15 la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale di scorta, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

16 l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori.
Nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

17 l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

18 l'appaltatore è tenuto ad effettuare il coordinamento scavi, prima della realizzazione dei lavori, richiedendo presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;

19 La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere praticabili i passaggi pubblici e privati;

20 l'appaltatore dovrà fornire alla stazione appaltante un recapito telefonico relativo a telefono cellulare a cui far capo in caso di emergenza. Non è ammesso l'impiego di segreteria telefonica;

21 la Ditta appaltatrice si obbliga ad essere reperibile per eseguire interventi e lavori urgenti in caso di emergenza;

22 relativamente alla disciplina e buon ordine del cantiere, oltre a quanto è disposto dall'art. 6 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19.4.2000 n. 145, è previsto che:
- l'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento;
- l'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere;
- la direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato. ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19.4.2000 n. 145;
- prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei lavori il nominativo dei un proprio Direttore tecnico di cantiere, competente per legge all'espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire, assicurando e garantendo sempre la presenza dello stesso sul luogo di lavori oggetto dell'appalto durante lo svolgimento dei medesimi;

- l'impresa aggiudicataria deve garantire, anche in caso di subappalto dei lavori, la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e l'eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente mediante lettera raccomandata alla Stazione Appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi;
- in caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere;
- il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza;
- l'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

23 L'appaltatore è obbligato a propri oneri e spese a fornire alla Direzione Lavori tutti i documenti previsti dalle norme vigenti relativi alle certificazioni e alle dichiarazioni di conformità delle opere e degli impianti eseguiti nonché i disegni finali AS-BUILT;

24 L'appaltatore è obbligato a contrarre a propri oneri e spese ed a consegnare alla Stazione Appaltante all'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 20 giugno 2005 n. 122.

Art. 39– **Opere provvisionali**

Nell'esecuzione dei lavori sono a carico dell'appaltatore tutte le opere provvisionali necessarie per la sicurezza delle persone e delle proprietà, sia pubbliche che private.

Art. 40– **Custodia del cantiere**

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 41– **Cartello di cantiere**

L'appaltatore deve, su richiesta del Direttore dei lavori, a propria cura e spese, predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, recante le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 42 – **Manutenzione delle opere sino al certificato di regolare esecuzione**

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, l'emissione del C.R.E., la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.
Per tutto il tempo intercorrente dalla redazione del C.R.E, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei lavori.
Ove però l'Appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla Direzione dei lavori con invito o ordine scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.

Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e all'atto del C.R.E. tutte le opere dovranno apparire in stato di ottima conservazione.

Art. 43 – **Spese contrattuali, imposte, tasse**

1 Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
   a) le spese contrattuali di cui all'articolo 8 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000;
   b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
   c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
   d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
2 a carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto;
3 il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Schema di contratto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 44 – **Divieto di deposito nei locali ed aree comunali**

E' vietato all'appaltatore, salvo l'autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico, di depositare materiale, attrezzature o arnesi di fabbrica negli edifici comunali nelle relative aree pertinenziali dove non si effettuano lavori o di depositarne in quantità maggiore del necessario in quelli nei quali i lavori e le forniture vengono eseguiti. Ad opera compiuta, i materiali eccedenti dovranno essere immediatamente sgombrati a cura dell'Appaltatore. L'Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per danni, guasti o asportazioni del materiale depositato.

CAPO XIII - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 45 - **Lavori a misura**

Relativamente ai lavori a misura presenti nel presente appalto:

1 La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date dall' ex art. 185 del D.P.R. 207/2010 fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016 e nell'enunciazione delle singole voci presenti nell'elenco prezzi d'offerta; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera;
2 non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori;
3 nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali;
4 gli oneri per la sicurezza per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi unitari riportati dall'Amministrazione nella lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'appalto o dall'elenco prezzi unitari, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo;
   per quanto concerne opere e forniture a misura, la contabilizzazione, nel caso di aggiudicazione sulla base di offerta a prezzi unitari, avverrà, applicando alle quantità eseguite, i prezzi posti a base d'asta, riportati nel *"Prezzario regionale delle opere pubbliche della Lombardia – edizione 2020" approvato con d.g.r. .n. 2656 del 16.12.2019* da Regione Lombardia.

In particolare, per le prestazioni richieste nel presente appalto, si richiamano i seguenti volumi:

Volume 1.1: Opere compiute – Civili, urbanizzazione e difesa del suolo;
Volume 1.2: Opere compiute – Impianti elettrici e meccanici;
Volume 2.1: Costi unitari e piccola manutenzione – civili e urbanizzazioni;
Volume 2.2: Costi unitari e piccola manutenzione – Impianti elettrici e meccanici;
Volume Specifiche Tecniche.

5 all'importo complessivo così determinato verrà applicato lo sconto contrattuale.

Art. 46 – Mano d'opera

Rilevazione costo della mano d'opera: i costi orari della mano d'opera sono comprensivi della retribuzione, dei contributi ed oneri.

Art. 47 - Noleggi

Le macchine, gli attrezzi, i materiali e le opere date a noleggio all'Appaltatore, debbono essere conformi alle normative vigenti, in perfetto stato e completi di accessori per il loro impiego. E' a carico dell'Appaltatore la manutenzione di detti mezzi dati a noleggio per la loro conservazione in costante efficienza.
I noleggi, salvo diverse precisazioni, verranno retribuiti per le giornate e/o le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni altro compenso per qualsiasi causa e verranno riconosciuti solo quando non risulti già l'obbligo di tale prestazione da parte dell'Appaltatore in forza del contratto o perché incorporata in prezzi appositi. Quando per disposizione della Direzione Lavori, verranno impiegati mezzi meccanici in genere e/o macchine operatrici che non si trovano già sulla sede dei lavori, si computerà il tempo di quattro ore come noleggio minimo operativo da retribuire all'Appaltatore.
Oltre le quattro ore di impiego si computeranno le ore effettive di lavoro. Nei casi in cui il mezzo meccanico si trova già sulla sede dei lavori, verrà sempre computato il tempo di effettivo impiego.
Gli autocarri dovranno essere forniti ogni volta in base a semplice richiesta della Direzione Lavori, nel tipo adeguato alla natura dei lavori, anche con cassa ribaltabile. I prezzi di noleggio per tutti i mezzi meccanici (mezzi di trasporto, mezzi speciali, macchine operatrici, macchine di cantiere, mezzi ausiliari) sono comprensivi sempre delle incidenze relative al trasporto in cantiere e della manutenzione per la conservazione in efficienza, degli attrezzi in uso e della loro sostituzione, di equipaggiamento e di corredo e/o alla sorveglianza continua o discontinua, necessari per una prestazione continua in piena efficienza e funzionalità. Eventuali disposizioni diverse possono trovare riferimento soltanto in espresse e puntuali precisazioni del Capitolato Speciale specifico attinente all'opera da eseguire.
I prezzi di noleggio di tutti i mezzi meccanici e dotati di proprio motore (mezzi di trasporto, mezzi speciali, macchine operatrici, macchine da cantiere, mezzi ausiliari) sono comprensivi sempre dei consumi energetici, dei carburanti e dei lubrificanti necessari e tutto a carico dell'Appaltatore.
Salvo i casi diversamente precisati, il prezzo di noleggio verrà applicato per il solo tempo di effettivo servizio e comunque retribuito soltanto se non risulti già l'obbligo della prestazione a carico dell'appaltatore in forza di specifica clausola contrattuale o l'incorporamento dell'onere stesso in un prezzo comprendente diversi magisteri.

Art. 48 a) – Specifiche tecniche dei materiali (cap. 2.4 del D.M. 11 Gennaio 2017)

Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, durante i lavori che prevedono l'applicazione di nuovi materiali o che vanno a sostituire materiali già esistenti nella costruzione, l'Appaltatore deve adottare i criteri stabiliti dal D.M. 11 Gennaio 2017.

I materiali usati per l'esecuzione dei lavori devono rispondere ai criteri previsti nel cap. 2.4 del D.M. 11 Gennaio 2017. L'appaltatore dovrà presentare la documentazione tecnica alla Stazione Appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel capitolato speciale.

Art. 48 b) – **Demolizione e Rimozione dei materiali (cap. 2.5 del D.M. 11 Gennaio 2017)**

Le demolizioni e le rimozioni dei materiali devono essere eseguite in modo da favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali.
Nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici, manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio.
L'Appaltatore dovrà effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di determinare ciò che può essere riutilizzato, riciclato o recuperato. Tale verifica include le seguenti operazioni:

1) individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o un trattamento specialistico o emissioni che possono sorgere durante la demolizione;
2) una stima delle quantità con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione;
3) una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di sistemi di selezione durante il processo di demolizione;
4) una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal processo di demolizione.

L'Appaltatore deve presentare una verifica precedente alla demolizione che contenga le informazioni specificate nel criterio, allegare un piano di demolizione e recupero e una sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti.

Art. 49 – **Opere in economia con personale comunale**

L'Amministrazione si riserva di provvedere per proprio conto, mediante suoi operai e con materiale di sua proprietà o fornito dall'Appaltatore, all'esecuzione di tutte quelle opere che reputerà di far eseguire.

Art. 50 – **Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti (ex art. 178 del D.P.R. 207/2010 fino l'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del** d.lgs. n. 50 del 2016)

Il fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti, risultante dal quadro economico allegato al progetto approvato, ha le seguenti destinazioni:
a) lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
b) rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11;
c) allacciamenti ai pubblici servizi;
d) maggiori lavori imprevisti;
e) adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;
f) acquisizione o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi;
g) spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche di progettazione,
direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
h) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del

procedimento, e di verifica e validazione;
i) spese per commissioni giudicatrici;
l) spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4;
m) spese per collaudi;
n) imposta sul valore aggiunto, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge;
o) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte.
Per disporre, durante l'esecuzione dei lavori, delle somme di cui alle lettere a), d) e g), è necessaria l'autorizzazione delle stazioni appaltanti.

CAPO XIV - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 51– Acconti e Pagamenti

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli art. 13, 14, 15 del D.M. 49/2018, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui all'art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a Euro 50.000,00(Cinquantamila euro).
2. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5bis, del D.Lgs n. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Il conto finale dei lavori è redatto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.
4. col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 30 comma 5bis del D.Lgs n. 50/2016, è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

Art. 52 – Anticipazione del prezzo (art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016)

Sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è

rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 53 – Ritenute (art. 30 comma 5 e 5bis D.Lgs. 50/2016)

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs..50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 54 - Revisione prezzi (art. 106 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e, s.m.i.)

Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezziari di cui all'articolo 23, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e, s.m.i. , solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Art. 55- Cessione del contratto e cessione dei crediti (art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016)

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Art. 56 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche;

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa appaltatrice nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'impresa in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa appaltatrice, si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa appaltatrice, si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente.

CAPO XV - CONTROLLI

Art. 57– Accertamento delle opere

Il Direttore dei Lavori potrà procedere in qualsiasi momento alla misurazione delle opere compiute; qualora l'Appaltatore non si presti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli verrà assegnato per iscritto un termine non inferiore a cinque giorni e, nel caso egli non si presenti, tutti i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno addebitati e saranno trattenuti dalla prima rata d'acconto e/o dalla cauzione.
In tale evenienza, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare riserve o richieste di sorta per l'eventuale ritardo con cui si procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed alla emissione dei certificati di pagamento.
Indipendentemente da quanto sopra, l'Appaltatore é comunque tenuto a richiedere a tempo opportuno alla Direzione dei Lavori di provvedere in contraddittorio a quelle misure d'opere e somministrazioni e a quegli accertamenti che successivamente, col procedere dei lavori, non si potessero più eseguire, come pure alla pesatura e manutenzione di tutto ciò che dovrà essere pesato e misurato prima del collocamento in opera.
Se, per non esser stata chiesta la ricognizione a tempo debito, non si potessero poi eventualmente accertare in modo esatto le quantità e le qualità dei lavori compiuti dall'Appaltatore, questi dovrà accettare la stima che verrà fatta dalla Direzione dei Lavori o sopportare tutte le spese e i danni che si dovessero incontrare per una tardiva ricognizione.

CAPO XVI - SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI PER IL RILASCIO DEL C.R.E.

Art. 58– Certificato di regolare esecuzione (art. 102 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i)

I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle attuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del codice appalti, il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8 dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento.
Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 237 del D.P.R. 207/2010.

CAPO XVII – MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 59 - Contenziosi e controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Monza (Mb) ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MODULI SATELLITARI PER LA PRODUZIONE DI ACS E RISCALDAMENTO DEGLI ALLOGGI COMUNALI DI VIA MOZART 23 ED OPERE IMPIANTISTICHE CONNESSE

CAPITOLATO SPECIALE

PARTE TECNICA

Il capitolato speciale d'appalto, per quanto concerne questa tipologia di lavori, è contenuto nel Prezzario Regione Lombardia come sotto specificato.

Volume Specifiche Tecniche Prezzario Regione Lombardia – *edizione 2020* approvato con d.g.r. .n. 2656 del 16.12.2019 da Regione Lombardia.

GENERALITA' ED USO DELLE NORME TECNICHE

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto – *parte II* demanda alle disposizioni tecniche generali, da pagina 0 a 276, riunite in modo sistematico e riportate nel Volume Prescrizioni Tecniche del prezzario della Regione Lombardia 2020.
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi d'impianti tecnologici oggetto dell'appalto, dovranno, dunque, essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità d'esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato speciale di appalto e negli elaborati di Progetto.